

Roma li, 4 Dicembre 2008
Prot. n. 178/08

Alle Autorità di Ambito

Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008

Circolare 04/12/2008

Con la presente nota questa Associazione ritiene utile fornire alle Autorità di Ambito alcune indicazioni operative in merito alla sentenza di cui all'oggetto, successive alle prime osservazioni contenute nella circolare 11/11/2008 inviata a tutti gli associati e visionabile sul sito web www.associazioneanea.it.

Si premette che successivamente alla pubblicazione della citata circolare, l'Associazione si è attivata verso i competenti soggetti istituzionali (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche) ed ha partecipato a numerosi incontri con questi oltre che con Federutility, e da ultimo con ANCI, sollecitata dall'associazione ad organizzare una riflessione comune, sollevando le problematiche connesse agli effetti della sentenza e ribadendo la necessità di un intervento legislativo che li disciplini.

Nelle more dell'emanazione di tali disposizioni, che ci si augura intervengano quanto prima, si ritiene in primo luogo opportuno invitare le Autorità di Ambito a verificare l'applicazione da parte del gestore, a partire dal 16 ottobre 2008, della quota di tariffa relativa al servizio depurazione solo nei confronti degli utenti collegati ad una fognatura che recapita in un impianto di depurazione funzionante, trattandosi altrimenti di prelievo illegittimo in quanto in contrasto con la normativa vigente.

In secondo luogo, si ritiene parimenti opportuno che ogni Autorità valuti, in considerazione delle specificità della propria realtà, la necessità o meno di procedere ad una revisione delle tariffe che tenga conto dei mancati ricavi derivanti dagli utenti che precedentemente erano soggetti alla tariffa di depurazione ma i cui reflui non erano depurati.

Quanto invece ai rimborsi dovuti agli utenti, si precisa che, a legislazione vigente, il gestore dovrà provvedere agli stessi dietro richiesta del singolo avente diritto. Non appare infatti configurabile un obbligo normativo di provvedere d'ufficio ad un rimborso generalizzato all'intero bacino di utenza potenzialmente rimborsabile. In proposito questa Associazione, in considerazione della tutela prioritaria dovuta agli utenti nella gestione del servizio idrico integrato, ritiene auspicabile, necessario ed urgente che il provvedimento legislativo sollecitato contenga anche una disciplina riferita alle modalità attraverso cui addivenire a tali rimborsi. Tale disciplina dovrà, da un lato imporre il pagamento del dovuto a tutti gli aventi diritto, prescindendosi dalla domanda del singolo, e dall'altro ne consenta la diluizione secondo un piano pluriennale di rimborso.

A tale ultimo proposito si sottolinea inoltre la necessità che il futuro provvedimento legislativo individui le risorse per eseguire i suddetti rimborsi, qualora non siano sufficienti i proventi versati nel fondo vincolato di cui all'art. 155 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e non ancora utilizzati.

A conclusione, mentre si ritiene indispensabile dare esecuzione agli effetti della sentenza per quanto riguarda l'applicazione della tariffa di depurazione agli utenti i cui reflui non sono depurati, per quanto riguarda i rimborsi, si consiglia gli ATO di attendere il provvedimento legislativo necessario a chiarire tempi e modalità relative.

Cordiali saluti

Il Presidente
Luciano Baggiani